

LOTTO N. 1

**CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA**

CIG. 8615364747

Tra: Centro Agroalimentare Roma S.c.p.A.
C.F. / Partita IVA 03853631004
con sede in: Via Tenuta del Cavaliere, 1
00012 Guidonia Montecelio (RM)
e la Spett. le Società Assicuratrici: _____

SI STIPULA LA PRESENTE

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA N. _____

Contraente: Centro Agroalimentare Roma S.c.p.A.
Assicurato: Come da condizioni di polizza
Sede Legale: Via Tenuta del Cavaliere, 1
00012 Guidonia Montecelio (RM)
C.F. / P.IVA: 03853631004
Broker: Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: ore 24:00 del 30/04/2021
Scadenza della copertura: ore 24:00 del 30/04/2024
Scadenze annuali: ore 24:00 del 30/04
Frazionamento: Annuale
Tacito rinnovo: NO
Regolazione Premio: NO
Premio annuo lordo: € _____

INDICE

PREMESSA.....	3
SEZIONE I - DEFINIZIONI.....	3
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	5
Art. 1 – Durata del contratto	5
Art. 2 – Gestione del contratto	5
Art. 3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede	5
Art. 4 – Aggravamento del rischio	6
Art. 5 – Facoltà di recesso dal contratto	6
Art. 6 – Diminuzione del rischio	6
Art. 7 – Cessazione del rischio	6
Art. 8 – Dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere	7
Art. 9 – Pagamento del premio - Termini di rispetto	7
Art. 10 – Forma delle comunicazioni	7
Art. 11 – Assicurazione per conto di chi spetta	7
Art. 12 – Ispezione della Società	7
Art. 13 – Riferimento alle norme di legge - Foro competente	8
Art. 14 – Interpretazione del contratto	8
Art. 15 – Denuncia di sinistro	8
Art. 16 – Facoltà di recesso in caso di sinistro	8
Art. 17 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio	8
Art. 18 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni	9
Art. 19 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese coassicurazione	9
Art. 20 – Trattamento dei dati	10
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 22 – Oneri fiscali	10
Art. 23 – Efficacia temporale della garanzia	10
Art. 24 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	10
SEZIONE III - NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA.....	12
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO	12
Art. 25 – Oggetto dell'assicurazione - RCT	12
Art. 26 – Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO	13
Art. 27 – Estensione Territoriale	13
Art. 28 – Novero dei Terzi	14
Art. 29 – Precisazioni	14
Art. 30 – Altre estensioni di garanzia	16
Art. 31 – Rischi esclusi dall'assicurazione	18
Art. 32 – Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento	19
Art. 33 – Franchigia Frontale e gestione dei sinistri in Franchigia	19
Art. 34 – Responsabilità personale	20
Art. 35 – Gestione delle vertenze e spese legali	20
Art. 36 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)	20
SEZIONE IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO	22
CLAUSOLE VESSATORIE	23

PREMESSA

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

SEZIONE I - DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Annualità assicurativa o Periodo assicurativo:	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Atti di terrorismo:	le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.
Attività del Contraente:	l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture. Le attività di cui sopra possono essere svolte in regime di "lavoro agile" e/o "telelavoro", in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia.
Broker:	il Broker Willis Italia SpA.
Comunicazioni:	le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contaminazione:	la trasmissione od il deposito su di uno specifico bene, strumento o recipiente di sostanze alterate da microrganismi o parassiti (<i>c. microbiologica</i>) o da componenti chimici (<i>c. chimica</i>), che ne causano un mancato o limitato utilizzo.
Contraente:	il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione.
Cose:	sia gli oggetti materiali che gli animali.
Danno:	qualunque pregiudizio, cagionato a terzi o prestatori d'opera, suscettibile di valutazione economica.
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danno materiale:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Franchigia:	la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Inquinamento:	ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, dovute alla presenza di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite da beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, di proprietà o in uso all'Assicurato.
Liquidazione del danno:	la determinazione della somma dovuta dalla Società a titolo di indennizzo in caso di sinistro.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Perdite patrimoniali:	ogni danno immateriale, di natura patrimoniale o non patrimoniale, che non sia conseguenza di danni materiali e corporali cagionati a terzi.
Polizza:	il documento che prova e regola la assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori d'opera:	tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nell'esercizio dell'attività del Contraente incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di legge, su soggetti diversi dall'Assicurato. Rientrano in tale definizione anche i corsisti, borsisti, stagisti che operano nell'ambito dell'attività assicurata. Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rapporto con l'Assicurato: <ul style="list-style-type: none"> a. gli artigiani, gli agenti di commercio, i liberi professionisti in genere e, comunque, qualsiasi altro soggetto titolare di partita IVA. b. Altre persone fisiche che, ai sensi di legge, risultino soggette al potere direttivo di e di coordinamento di imprese terze rispetto all'Assicurato quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le persone di cui l'Assicurato si avvale nell'ambito dei contratti di appalto.
Scoperto:	la parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sinistro in serie:	una pluralità di eventi, derivanti dalla medesima causa o dal medesimo atto e/o da una serie di atti o cause tra loro connessi e che vengono considerati come un singolo sinistro.
Società:	L'impresa assicuratrice (o le imprese assicuratrici in caso di partecipazione alla gara in forma associata – R.T.I. / Consorzio / Coassicurazione) aggiudicataria della presente gara.

La Società

Il Contraente

SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Durata del contratto

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30.04.2021, e scadenza alle ore 24.00 del 30.04.2024, con scadenze annuali intermedie al 30 aprile di ciascun anno, e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Il Contraente si riserva la facoltà, e la Società è tenuta a concedere, di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo di 12 mesi (mesi).

Il Contraente esercita tale facoltà comunicandola alla Società mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni al fine di consentire l'individuazione della nuova Società Assicuratrice ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

Il Contraente esercita tale facoltà comunicandola alla Società mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario o di quello oggetto di rinnovo.

Per il rinnovo e la proroga di cui sopra, alla Società spetterà per ogni giorno di copertura un importo di premio che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.

Qualora l'Assicurazione sia stipulata per una durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo PEC inviata dall'una all'altra parte almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, salvo offerta migliorativa; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società al Contraente ai sensi del presente comma, il Contraente potrà richiedere la proroga dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.

Art. 2 – Gestione del contratto

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato.

Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato

Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato dal Contraente a favore del Broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per il Contraente.

La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per il Contraente.

Art. 3 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero influito sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione, sempreché il Contraente abbia agito in buona fede e quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave.

In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.).

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente, il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Si conviene tuttavia che, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi, o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità non pregiudicano il diritto dell'Assicurato a percepire all'intero indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

In tal caso la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto e può richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 – Facoltà di recesso dal contratto.

Art. 5 – Facoltà di recesso dal contratto

La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti agli articoli 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede, ultimo capoverso e 4 - Aggravamento del rischio, ultimo capoverso con un preavviso non inferiore a 120 giorni.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. 9 - Pagamento del premio – Termini di rispetto) per il periodo decorrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell'Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

Art. 6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 7 – Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa per causa diversa dal suo realizzarsi, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora

pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei compresi

Art. 8 – Dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere

Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da comportamenti dolosi o gravemente colposi ai sensi dell'art. 1900 del Codice Civile, del Contraente o delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge.

La Società rinuncia al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente, nonché di altri soggetti assicurati con la presente polizza, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

Art. 9 – Pagamento del premio - Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio alla stessa spettanti entro i 30 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi, proroghe, salvo offerta migliorativa.

Nel caso di variazioni contrattuali, il termine di cui al paragrafo che precede decorre dalla data di ricevimento della variazione da parte del Contraente.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 10 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla gestione o ad eventuali modifiche del presente Contratto, che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta elettronica e/o PEC. avverranno per il tramite del Broker, che viene quindi riconosciuto dalle Parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Tutte le comunicazioni in ordine alla validità e/o interpretazione del presente Contratto o relative a contestazioni, diffide, recesso e risoluzione del Contratto stesso dovranno essere effettuata direttamente tra le Parti a mezzo PEC.

Art. 11 – Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente.

Art. 12 – Ispezione della Società

La Società ha sempre diritto di visionare atti, documenti e beni pertinenti l'Assicurazione e il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'ispezione potrà essere svolta da dipendenti della Società stessa o da altri soggetti dalla stessa incaricati purché bene-visi al Contraente, con oneri da porsi per intero a carico della Società.

Art. 13 – Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente l'organismo di conciliazione individuato secondo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.

Art. 14 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 15 – Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato per il tramite del Contraente al Broker o alla Società entro 30 giorni lavorativi, salvo offerta migliorativa, da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in loro possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui il Contraente sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

Art. 16 – Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R. o PEC. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'annualità indicata nel presente contratto; ovvero, se comunicato meno di 180 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di recesso da parte della Società, la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro con relativa motivazione in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà.

Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 17 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio - necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

Art. 17 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società fornirà semestralmente, entro il 15° giorno del mese successivo al semestre di riferimento, al Contraente per il tramite del Broker, un elenco riepilogativo, digitale editabile (Excel® o equipollente), dei sinistri denunciati dall'inizio del Contratto di assicurazione, riportante:

- n° di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia;
- data di accadimento;
- natura dell'evento;
- indicazione della garanzia interessata dal sinistro;
- nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
- stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);

- importo stimato per la sua definizione, o
- importo liquidato;
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione;
- una breve descrizione del sinistro.

La Società dovrà fornire lo stesso riepilogo nel caso di ogni altra richiesta da parte del Contraente ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima.

Rimane fermo l'obbligo della Società di fornire tali dati, nei termini di cui sopra, anche dopo la scadenza del presente Contratto e fino al termine della chiusura dei sinistri denunciati.

Art. 18 – Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C il Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

Art. 19 – Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese o coassicurazione

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Società assicuratrici componenti l'Associazione Temporanea di Imprese:

- ⇒ Compagnia _____ Società mandataria _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%
- ⇒ Compagnia _____ Società mandante _____ Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all'Associazione Temporanea di Imprese.

- ⇒ Società: Quota xx%
- ⇒ Società: Quota xx%
- ⇒ Società: Quota xx%

In caso di coassicurazione

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

- ⇒ Compagnia _____ Quota _____ % - Delegataria

⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Coassicuratrice

⇒ Compagnia _____ Quota ____ % - Coassicuratrice

L'Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall'art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri nei confronti dell'Assicurato danneggiato o comunque dell'avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.

Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo Willis Italia Spa e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società Willis Italia S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare al Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dal Contraente.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 22 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 23 – Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante il periodo di vigenze del presente contratto.

Art. 24 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione

dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

La Società

Il Contraente

SEZIONE III - NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato, ai sensi di legge:

- nella sua qualità di impresa che gestisce il Centro Agroalimentare di Roma (soprattutto prodotti ortofrutticoli ed ittici) ed i servizi tutti (compresi distribuzione di energia elettrica, riscaldamento e condizionamento d'aria) inerenti ed accessori, di proprietà della C.A.R. S.p.A. ed eventuali terzi in genere, costituito da un complesso di fabbricati e strutture varie (con dipendenze, aree di pertinenza anche attrezzate ed opere di recinzione), dato in massima parte in locazione a terzi per esercizi commerciali di vendita e deposito anche con celle frigorifere, uffici e studi professionali, eventuali laboratori e/o piccole industrie in genere, con abitazioni dei custodi ed altri addetti, ubicato nel Comune di Guidonia Montecelio – S.S. 5 Tiburtina km 16,700 Via della Tenuta del Cavaliere s.n.c..
- nella sua qualità di gestore e manutentore dell'infrastruttura viaria di km 1,800, aperta al traffico, che collega l'autostrada A24 al nuovo Centro Agroalimentare di Roma ed al polo tecnologico

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i rischi derivanti dalla proprietà dei fabbricati, strutture e/o aree di pertinenza nei quali si esercita l'attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, nonché gli spazi adiacenti e/o di passaggio, recinzioni comunque costruite, parchi e giardini, alberi anche di alto fusto, cancelli comunque azionati e i rischi derivanti dall'esistenza di antenne radio televisive.

La garanzia deve intendersi estesa anche:

- alla responsabilità civile derivante a soggetti fisici e/o giuridici nella loro qualità di proprietari dei fabbricati e/o locali in cui l'Assicurato può svolgere le attività oggetto della presente polizza. Si conviene, quindi, relativamente al rischio della proprietà dei fabbricati, di estendere la qualifica di Assicurato Aggiunto i predetti soggetti sia fisici sia giuridici.
- al rischio della conduzione di fabbricati, strutture, impianti e opere varie, da parte di soggetti, sia fisici sia giuridici, diversi dai proprietari (quali: usufruttuari, locatari, comodatari e simili) nella loro qualità di operatori commerciali di prodotti ortofrutticoli e ittici nell'ambito del Centro Agroalimentare di Roma. L'assicurazione comprende quindi il rischio dell'esercizio delle predette attività commerciali per la vendita e il deposito, anche con celle frigorifere, dei prodotti precedentemente indicati.

Resta altresì inteso che nel caso in cui, in conseguenza di un unico sinistro, sia riconosciuta la responsabilità sia dell'Assicurato sia dell'assicurato Aggiunto, per nessun motivo la società è impegnata per somme eccedenti il massimale di polizza.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità inerente all'attività professionale e/o commerciale del Contraente/Assicurato per danni patrimoniali arrecati a terzi.

Art. 25 – Oggetto dell'assicurazione - RCT

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali di seguito fissati, di quanto questo debba pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'Attività del Contraente, comprese tutte le attività complementari, accessorie, sussidiarie.

Art. 26 – Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti dai propri Prestatori di Lavoro. L'Assicurazione vale anche per le eventuali azioni di regresso esperite dall'INAIL ai sensi dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, dall'INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i. e/o da altri Enti aventi diritto ad esperire tali azioni di regresso.

Resta convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia, il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò deriva da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia, non dovuta a dolo o colpa grave dell'Assicurato stesso o di persone delle quali lo stesso debba risponderne.

Premesso che l'Assicurato - nel rispetto e come disciplinato dal Decreto Legislativo n. 276/2003 di attuazione della delega di cui alle Leggi 30/2003 (c.d. Legge Biagi), 92/2012 (Legge Fornero) e successive modifiche e/o integrazioni - può avvalersi, nello svolgimento della propria attività, di personale non qualificabile come dipendente, la garanzia comprende:

1. l'Assicurazione della Responsabilità Civile i danni cagionati a Terzi dal predetto personale mentre opera presso e per conto dell'Assicurato;
2. l'Assicurazione della Responsabilità Civile, il predetto personale nel novero di "Terzi", cioè limitatamente alle lesioni personali **escluse le malattie professionali** - subite in occasione di lavoro o servizio presso e/o per conto dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa al rischio di **malattie professionali** fermo che, in relazione a tale estensione:

1. il massimale di garanzia rappresenta la massima esposizione della Società per più danni originati dal medesimo tipo di malattia professionale anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, nonché la massima esposizione per uno o più danni manifestatisi in una stessa annualità assicurativa;
2. la garanzia non è operante in caso di asbestosi e silicosi, nonché per qualsiasi altra patologia derivante da silice o amianto.
3. la garanzia opera a condizione che le malattie professionali si manifestino per la prima volta in data posteriore a quella della stipulazione del presente contratto e siano conseguenza di fatti colposi connessi e verificatisi per la prima volta dopo la data di stipula della presente polizza (o entro i 24 mesi precedenti).

A condizione che l'Assicurato non benefici di altra copertura assicurativa per il medesimo rischio, questa estensione è altresì operante per le malattie professionali che si manifestino entro 24 mesi dalla data di cessazione dell'Assicurazione garanzie o del rapporto di lavoro purché, in quest'ultimo caso, la cessazione del rapporto di lavoro intervenga prima della cessazione dell'Assicurazione;

4. qualora il Contraente abbia avuto anche in precedenza con la Società polizze per gli stesso rischi R.C.O. senza soluzione di continuità con la presente - la copertura per le malattie professionali opererà anche per i fatti verificatisi dopo la stipula della prima polizza tra il Contraente e l'infrastruttura Società.

Art. 27 – Estensione Territoriale

L'assicurazione RCT vale per i danni che avvengano nel mondo intero, con esclusione di USA e Canada. L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

Art. 28 – Novero dei Terzi

Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, sono considerati terzi rispetto al Contraente e Assicurato. Non sono considerati terzi, per i casi di morte o lesioni personali subite in occasione di servizio, i Prestatori di Lavoro operando nei loro confronti la garanzia RCO.

Non è considerato Terzo il Legale Rappresentante dell'Assicurato, che però assume la qualifica di terzo:

1. limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico se ed in quanto non operante la garanzia RCO;
2. per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando assume la qualifica di utente dei servizi erogati dall'Ente.

Art. 29 – Precisazioni

Fermo che la copertura assicurativa è operante anche per fatto colposo o doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, a solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che essa comprende la responsabilità derivante:

- a) dalla **proprietà, e/o gestione e/o conduzione e/o uso** a qualunque titolo, di beni mobili, immobili e loro pertinenze, di strutture, e di quant'altro destinato allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o a ciò in qualsiasi modo riconducibile;
- b) per danni a **cose di terzi in consegna e/o custodia** e/o detenute dall'Assicurato in generale, ferme le esclusioni per i danni da furto ed ai beni in leasing nonché ai beni strumentali all'esercizio dell'Attività del Contraente;
- c) per danni ai **veicoli di Terzi in consegna e/o custodia** all'Assicurato con esclusione dei danni derivanti:
 - da furto;
 - da incendio;
 - ai veicoli sottoposti a qualsiasi lavorazione;
 - dalla loro circolazione su strade a uso pubblico o a queste equiparate per prova, collaudo, verifica, prelievo, consegna.
- d) per danni a **cose di terzi consegnate ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile**, con l'esclusione dei danni da incendio;
- e) alle cose altrui **derivanti da incendio**, esplosione o scoppio di cose di proprietà o comunque in possesso al Contraente, ad integrazione e/o in eccesso ad altre coperture assicurative eventualmente operanti per il medesimo evento;
- f) da **furto** sofferto da terzi laddove l'autore del reato si sia avvalso di **impalcature, ponteggi** e/o altro assimilabile eretti, dal Contraente direttamente o da terzi appaltatori, per eseguire lavori a beni immobili, strutture o impianti di sua proprietà o ad essa in uso, a parziale deroga dell'art. 31 – Rischi esclusi dall'assicurazione lettera h);
- g) per danni a **condutture ed impianti sotterranei** di terzi;
- h) per danni alle cose e/o opere dovuti a **cedimento o franamento del terreno**, a condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sotto-murature o altre tecniche sostitutive;
- i) per danni materiali causati da **scavo, posa e reinterro** di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla sua responsabilità in qualità di committente;
- j) quale **committente** dei lavori ceduti in appalto e subappalto, nonché delle attività e servizi, riconducibili alle finalità istituzionali, effettuate da terzi. Pertanto, l'assicurazione vale anche per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a Terzi mentre eseguono i lavori medesimi
- k) degli obblighi che competono ai sensi del **D. Lgs. 81/2008** e successive modifiche e integrazioni, nei testi vigenti;

- l) ai sensi dell'art. 2049 C.C. per i danni, anche alle persone trasportate, provocati da **veicoli**, anche non a motore, **utilizzati dai dipendenti o da altri soggetti autorizzati** durante lo svolgimento di missioni od incarichi, ad eccezione di quelli di proprietà od in uso al Contraente, e dopo esaurimento di ogni altra copertura assicurativa in essere per i medesimi rischi;
- m) dalla **interruzione, sospensione, totali o parziali, di attività** industriali, commerciali, artigiane, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- n) dalla proprietà, conduzione e/o gestione di acquedotti e reti fognarie, compresi i **danni da occlusione e rigurgito** conseguenti a rottura accidentale. Sono compresi, altresì i danni causati da erogazione di acqua alterata;
- o) da **inquinamento o contaminazione** dell'acqua, dell'aria o del suolo provocata da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura improvvisa e accidentale di beni, impianti, serbatoi, condutture, o loro parti, a parziale deroga dell'art. 31 – Rischi esclusi dall'assicurazione lettera g);
- p) dalla gestione, o quale committente in caso di gestione affidata a terzi, di servizi di ristoro, **mense e distributori automatici** compresi i casi di avvelenamento da cibi o bevande, con l'esclusione dei danni dovuti a difetto di origine di prodotto;
- q) dalla gestione di **farmacie comunali**. A parziale deroga dell'art. 31 - Rischi esclusi dall'assicurazione lett. l), l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque entro il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetti originari dei prodotti stessi. Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i difetti originari dei prodotti stessi. Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.
- r) dall'esistenza di **servizi medici ed infermieristici** attivati dal Contraente;
- s) dalla responsabilità civile per **danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico** ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.
- t) dalla responsabilità civile per **Danni a cose sotto carico o scarico** l'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità per i danni alle cose di terzi sollevate, caricate o scaricate, movimentate in genere anche con uso di mezzi meccanici anche con uso di mezzi meccanici, escluso in ogni caso il loro trasporto su veicoli a motore soggetti alla legge 990 e durante la circolazione su strade ad uso pubblico o a queste equiparate e ferma l'esclusione dei danni da furto, da incendio, mancato uso o disponibilità.
- u) per la partecipazione nonché per la promozione e/o organizzazione di corsi, iniziative e manifestazioni sociali, ricreative, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all'articolo 124 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 – *Codice delle Assicurazioni Private*), turistiche, formative, culturali, espositive, congressuali, religiose e/o di aggregazione in genere, anche effettuata congiuntamente con altre Società, Enti e/o strutture (rimane esclusa la responsabilità dei soggetti esterni al Contraente di cui esso si avvalga e dei quali il Contraente stesso non debba rispondere).
- v) Perdite Patrimoniali, cagionate a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679 in relazione al **trattamento dei loro dati personali**, comuni e/o sensibili.
Questa garanzia opera a condizione che il trattamento di tali dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività istituzionale; non è invece operante per il trattamento di dati aventi finalità commerciali nonché per le multe o ammende inflitte direttamente al Contraente o alle persone di cui esso debba rispondere.
- w) Proprietà ed uso di velocipedi in genere, anche a pedalata assistita, veicoli a mano ed a trazione animale.
- x) dalla proprietà, uso, conduzione (inclusa manutenzione) di eli-superfici destinate ad atterraggio, stazionamento e/o decollo di elicotteri, propri e/o di terzi, ferma l'esclusione di

qualsiasi attività di controllo aereo, di assistenza al volo, di radaraggio e simili, nonché l'esclusione di qualsiasi responsabilità di proprietari, operatori, piloti di velivoli.

Art. 30 – Altre estensioni di garanzia

Ad integrazione di quanto già disciplinato si precisa, a titolo esemplificativo e non limitativo, che:

A) L'Assicurazione è estesa ai danni:

1. Alle **cose di terzi in genere** che si trovano all'interno dei luoghi in cui il Contraente/Assicurato presta la propria attività ma che non rientrano tra quelle già assicurate all'art. 29 – Precisazioni b) - Danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia;
2. Alle cose dei prestatori di lavoro in genere che non siano i veicoli già assicurati nell'art. 30 – Altre estensioni di garanzia lettera M) Estensioni diverse lettera 8).

Restano in ogni caso esclusi i danni da furto e da incendio

B) La garanzia comprende i danni derivanti da **lavori di straordinaria manutenzione** dei fabbricati, restando inteso che, qualora la manutenzione fosse affidata a Terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori stessi.

C) Terzi ammessi all'esecuzione dei lavori - personale non dipendente

Premesso che l'Assicurato si avvale, nel rispetto della vigente legislazione sul lavoro, dell'opera di personale non dipendente per l'esecuzione di parte dei lavori (quali a titolo esemplificativo: dipendenti, soci di società cooperative ecc.), resta convenuto che è riconosciuta la qualifica di Terzi a detto personale non dipendente, nei limiti del massimale Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, per gli infortuni (escluse le malattie professionali), subiti in occasione di lavoro o servizio, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Relativamente al danno biologico (danno alla salute), la garanzia è prestata sempreché dall'evento derivi un'invalidità permanente di grado non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle allegata al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1 124 e dal D. lgs. n. 38 del 02/2000.

Sono inoltre compresi in garanzia nei limiti dei massimali previsti per la Responsabilità Civile verso Terzi, i danni cagionati a Terzi da detto personale non dipendente ed imputabili all'Assicurato nella sua qualità di committente, mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

L'Assicurato dichiara di tenere regolari evidenze amministrativo/contabili dei compensi erogati a detto personale non dipendente o alle loro società di appartenenza e si impegna, in caso di sinistro, a darne prova documentata alla Società.

D) Aziende collegate e/o consociate

La garanzia vale anche quando i dipendenti dell'Assicurato svolgono le proprie mansioni negli stabilimenti d'aziende collegate e/o controllate e/o consociate

E) Azione di regresso dell'I.N.A.I.L. verso i dipendenti dell'Assicurato

Nel caso in cui l'INAIL dovesse esperire azioni di regresso nei confronti del dipendente responsabile dell'infortunio cagionato ad altro dipendente dell'Assicurato, la garanzia comprende, nei limiti del massimale convenuto in polizza la somma che il dipendente stesso dovrà versare all'INAIL

F) Danni alle cose di Terzi amovibili

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni materiali alle **cose di Terzi** che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività oggetto della presente polizza anche se le stesse sono **amovibili** ma, ferma l'esclusione dei danni da furto, da incendio, mancato uso o disponibilità.

G) Danni alle cose trovantisi nell'ambito dei lavori (Inamovibili)

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni alle cose di Terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e che per volume o peso, non possono essere rimosse.

H) Danni da acqua piovana

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni alle cose di Terzi in conseguenza di acqua piovana o precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione di lavori di costruzione, sopraelevazione, ristrutturazione e manutenzione di fabbricati.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato abbia approntato protezioni provvisorie poste a salvaguardia delle opere interessate dai lavori e che le protezioni provvisorie stesse siano state deteriorate, danneggiate o rimosse esclusivamente dalla violenza degli eventi atmosferici precedentemente citati.

I) Impiego di macchine e/o impianti

La garanzia comprende l'impiego di macchine operatrici semoventi, mezzi di trasporto e sollevamento, anche di Terzi, funzionanti nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato e da questi adibiti all'esercizio dell'attività assicurata.

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità derivante dall'uso di mezzi di trasporto circolanti purché non su aree equiparate a uso pubblico e non immatricolati al P.R.A.

Quanto sopra in dipendenza del fatto che dalla presente assicurazione sono in ogni caso esclusi tutti i rischi per i quali, in conformità alle norme della Legge n. 990 del 24/12/1969 e del relativo regolamento d'esecuzione, delle successive varianti e del Codice delle Assicurazioni di cui al D. Lgs. del 7/9/2005 n° 209 è prevista l'assicurazione obbligatoria R.C. veicoli a motore

J) Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione in fabbricati anche parzialmente occupati

Sono esclusi i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.

Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato o appartamento, ma non direttamente interessati ai lavori,

K) Lavori di demolizione e disfacimento

La garanzia è operante solo quanto l'attività è espressamente dichiarata in descrizione del rischio di polizza e i lavori di demolizione e/o disfacimento eseguiti dall'Assicurato sono necessari allo stesso per l'esecuzione dei lavori principali di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, di fabbricati in genere;

La garanzia è prestata, per i danni alle cose di Terzi non direttamente interessate ai lavori di demolizione e/o disfacimento.

L) Neve non rimossa

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a Terzi da neve e/o ghiaccio non tempestivamente rimossi dal tetto o dai suoli pertinenti i fabbricati oggetto dell'attività assicurata, sempreché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

M) Estensioni diverse

Ad integrazione delle garanzie di polizza l'assicurazione è estesa:

- 1) al servizio di vigilanza per mezzo di guardiani anche armati ed alla proprietà di cani anche da guardia;
- 2) all'esistenza di cabine per la trasformazione di energia elettrica;
- 3) all'esistenza di serbatoi, distributori di carburante e impianto di lavaggio per uso esclusivo dei veicoli dell'Assicurato;
- 4) al rischio derivante dalla proprietà e manutenzione d'insegne, cartelli pubblicitari e

striscioni, con esclusione dei danni alle opere sulle quali sono applicati gli stessi. Nel caso la manutenzione fosse affidata a Terzi, l'assicurazione varrà nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;

- 5) alla partecipazione, in qualità d'espositore, a fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stands;
- 6) alla mancata o insufficiente segnaletica in caso di lavori, svolti anche da Terzi, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato e/o dei cantieri in cui l'Assicurato abbia la titolarità;
- 7) ai danni conseguenti a operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, con esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
- 8) ai danni causati a veicoli di Terzi e dei dipendenti in sosta (ma non sotto carico o scarico), nell'ambito dell'esercizio. Sono esclusi i danni da furto, incendio e mancato uso;
- 9) alla proprietà e uso di mezzi di sollevamento e trasporto, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione su strade a uso pubblico o a queste equiparate ovvero ai mezzi assoggettati agli obblighi della legge 990/69;
- 10) ai danni cagionati a Terzi dall'intervento di una squadra antincendio interna;
- 11) all'esistenza di una centrale termica a uso esclusivo dell'Assicurato.
- 12) ai danni a cose derivanti da mancata o errata erogazione del freddo (insufficienza o eccesso).

Art. 31 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro e l'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprendono la responsabilità per i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi da parte dell'Assicurato; sono comunque compresi gli eventi riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale dipendente del Contraente;
- b) da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da guerra e atto terroristico di qualsiasi genere, compresa la contaminazione biologica e/o chimica;
- d) direttamente o indirettamente (esclusivamente o parzialmente) connessi, risultanti, conseguenti o in un qualsiasi modo riconducibili all'amianto/asbesto, silicio;
- e) limitatamente all'estensione malattie professionali: per malattie provocate da soprusi e comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, discriminazioni, demansionamento, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi e/o superiori, mirati ad emarginare o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing" e "bossing").

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende la responsabilità per i danni:

- f) per i quali, in conformità alla normativa vigente in tema di veicoli e natanti (Codice delle Assicurazioni Private e s.m.i.), è obbligatoria la assicurazione;
- g) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) da furto, salvo quanto previsto all'art. 29 – Precisazioni lettera f);
- i) da perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione; rimane comunque efficace la garanzia di cui all'art. 29 – Precisazioni lett. b);
- j) derivanti dalla proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore e simili;
- k) dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od

- accettati; per multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
- l) cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; la garanzia rimane comunque operante per i danni connessi alla erogazione di acqua alterata;
 - m) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
 - n) derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena, muffe, funghi tossici, difenili policlorati (PCB);
 - o) da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali.

Art. 32 – Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo di:

- RCT: € 10.000.000,00 per ciascun sinistro e per anno
- RCO: € 10.000.000,00 per ciascun sinistro e per anno

Nel caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà essere superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

E', inoltre, previsto un massimale di € 10.000.000,00 per la Responsabilità Civile verso terzi in qualità di gestore e manutentore dell'infrastruttura viaria di km 1,800, aperta al traffico, che collega l'autostrada A24 al nuovo Centro Agroalimentare di Roma ed al polo tecnologico

Fermo quanto sopra, gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti, franchigie e sottolimiti rappresentano, laddove presenti, le limitazioni, detrazioni e/o diverse franchigie applicate per alcune tipologie di eventi tra quelli tutelati dal presente contratto. In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Art. 33 – Franchigia Frontale e gestione dei sinistri in Franchigia

Per ogni sinistro risarcibile rimane a carico del Contraente, quale franchigia fissa per sinistro, l'importo di Euro 250,00, salvo offerta migliorativa, salvo eventuali maggiori scoperti e/o franchigie previste nella scheda di riepilogo.

In presenza di un sinistro in serie, tale franchigia fissa verrà applicata una sola volta.

Le garanzie di cui all'Art. 26 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO vengono prestate senza applicazione di franchigia.

Fermo quanto sopra, gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti, franchigie e sottolimiti rappresentano, laddove presenti, le limitazioni, detrazioni e/o diverse franchigie applicate per alcune tipologie di eventi tra quelli tutelati dal presente contratto.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.

La Società liquiderà l'importo indennizzabile del danno al lordo della franchigia/scoperto per sinistro, rimanendo in ogni caso impegnata a gestire il sinistro anche qualora l'ammontare ragionevolmente presumibile dello stesso non sia superiore all'importo della franchigia e provvederà, con cadenza trimestrale, ad inviare al Contraente la documentazione di riepilogo comprovante l'avvenuta liquidazione dei sinistri e per il recupero dei suddetti importi di franchigia/scoperto.

Il Contraente, entro 60 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione provvederà al pagamento degli importi di franchigia e/o scoperto non opposti al terzo danneggiato nell'ambito della liquidazione del danno al lordo della franchigia / scoperto di polizza, laddove presente.

Qualora la polizza termini, per qualsiasi motivo, prima della scadenza contrattuale convenuta, gli importi di franchigia successivi saranno richiesti dalla Società contestualmente alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente provvederà al conseguente pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo offerta migliorativa.

Art. 34 – Responsabilità personale

La garanzia assicurativa RCT, nei limiti per la stessa fissati, è estesa alla responsabilità personale per danni corporali e/o danni materiali cagionati nell'ambito delle attività e iniziative riconducibili al Contraente stesso:

- a) in capo ai Prestatori di Lavoro dell'Assicurato compresi i componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato il Contraente si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie attività, erogazione di pubblici servizi e quant'altro ad essa riconducibile;
- b) del personale dell'Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nei testi vigenti;
- c) del personale dell'Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679, per danni, compresi – a parziale deroga di quanto precedentemente normato - eventuali danni patrimoniali, cagionati a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 in relazione al trattamento dei loro dati personali, comuni e/o sensibili;

La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità derivante al CRAL e ai soggetti che a qualunque titolo operano a favore dello stesso, dalla organizzazione e/o gestione di iniziative e manifestazioni nell'ambito delle proprie attività e competenze, con esclusione dei danni ai locali ed alle cose ove tali manifestazioni si svolgono.

Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali fermi i limiti di indennizzo previsti in polizza.

Art. 35 – Gestione delle vertenze e spese legali

Si conviene che:

- per i sinistri ad essa denunciati la Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso;
- le spese per resistere alla azione promossa contro l'assicurato e di difesa restano a carico della Società fino alla concorrenza di un importo pari al quarto del massimale di garanzia; qualora la somma dovuta al danneggiato superi questo massimale, le spese sono ripartite tra la Società e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
- fermo quanto sopra, la Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende.
- l'Assicurato deve far pervenire alla Società nel termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento, copia degli atti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.
- l'Assicurato, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.

Art. 36 – Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il

pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

La Società

Il Contraente

SEZIONE IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO

Garanzia Tipologia di danno	Riferimento	Massimo risarcimento per sinistro	Massimo risarcimento per anno	Scoperto percentuale	Franchigia frontale o minimo di scoperto
RCT/O Per ogni sinistro, salvo quanto diversamente convenuto		€ 10.000.000,00			€ 250,00 salvo offerta migliorativa
RC Tratto stradale		€ 10.000.000,00			€ 500,00
Malattie Professionali	art. 26	€ 500.000,00			
Danni a cose in consegna /custodia /detenute e/o Responsabilità dell'albergatore	art. 29 - b) - d)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	10%	€ 250,00
Veicoli di terzi in consegna e/o custodia	art. 29 - c)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	10%	€ 250,00
Danni da incendio	art. 29 - e)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00		
Furto tramite ponteggi	art. 29 - f)	€ 50.000,00	€ 50.000,00	10%	€ 250,00
Danni a condutture e/o impianti sotterranei	art. 29 - g)	€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 1.000,00
Danni da cedimento o franamento	art. 29 - h)	Fabbricato € 150.000,00 Cose in genere --		10% ---	€ 1.500,00 € 500,00
Danni da scavo, posa e reinterro	art. 29- i)	€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 250,00
Interruzione/sospensione di attività	art. 29 - m)	€ 1.000.000,00		10%	€ 2.500,00
Proprietà/conduzione rete idrica/fognaria	art. 29 - n)	€ 250.000,00			€ 500,00
Inquinamento o contaminazione dell'acqua, aria o suolo	art. 29 - o)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	10%	Min € 2.500,00
Danni a cose sotto carico/scarico	art. 29 t)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00		€ 250,00
Danni alle cose di Terzi amovibili	art. 30 F)	€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 250,00
Danni alle cose trovantisi nell'ambito dei lavori (Inamovibili)	art. 30 G)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00		€ 250,00
Danni da acqua piovana	art. 30 H)	€ 250.000,00	€ 250.000,00	10%	€ 500,00
Lavori di ristrutturazione e sopraelevazione in fabbricati anche parzialmente occupati	art. 30 J)	€ 150.000,00	€ 150.000,00		€ 250,00
Lavori di demolizione e disfacimento	art. 30 K)			20%	€ 500,00
Mancato Freddo	art. 30 M) 12)	€ 30.000,00	€ 150.000,00		€ 250,00

La Società

Il Contraente

CLAUSOLE VESSATORIE

(L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza).

La Società

Il Contraente
